



Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

2015/0269(COD)

22.3.2016

*****I**

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi
(COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD))

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

Relatore: Vicky Ford

Relatore per parere (*): Bodil Valero, commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 54 del regolamento

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in *corsivo grassetto* nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in *corsivo grassetto*. Le parti di testo sopresse sono indicate con il simbolo ■ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in *corsivo grassetto* il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	58

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

**sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi
(COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD))**

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2015)0750),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0358/2015),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visti i pareri motivati inviati dal Senato polacco e dal Parlamento svedese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del ...¹,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e i pareri della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per gli affari esteri (A8-0000/2016),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

¹ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

Emendamento 1

Progetto di risoluzione legislativa Paragrafo 1

Progetto di risoluzione legislativa

**1. adotta la posizione in prima lettura
figurante in appresso;**

Emendamento

**1. respinge la proposta della
Commissione;**

Or. en

Motivazione

L'emendamento è presentato unicamente allo scopo di tenere conto della chiara opinione di una serie di deputati, secondo i quali la proposta dovrebbe essere respinta. Il relatore ritiene che questo non sia l'approccio migliore, poiché esistono diverse questioni che la direttiva deve affrontare, ad esempio chiarire la situazione delle armi da fuoco convertite in armi a salve.

Emendamento 2

Proposta di direttiva Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) È opportuno chiarire la definizione del termine "arma da fuoco" e migliorare il controllo dei componenti essenziali, includendo nella definizione qualsiasi dispositivo convertito in arma a salve che ha un componente essenziale in comune con un'arma da fuoco. Un componente essenziale contenuto in un siffatto dispositivo dovrebbe essere considerato idoneo a essere utilizzato in un'arma da fuoco quando il componente essenziale può essere trasferito da tale dispositivo all'arma da fuoco senza una modifica sostanziale.

Or. en

Motivazione

La direttiva definisce già come arma da fuoco qualsiasi oggetto che ha l'apparenza fisica di un'arma da fuoco e può essere convertito in un'arma da fuoco. La direttiva disciplina inoltre i singoli componenti essenziali. Questo sistema viene ulteriormente rafforzato prevedendo una disposizione chiara secondo la quale anche gli oggetti che contengono un componente essenziale sono considerati armi da fuoco. Considerando collegato all'emendamento relativo all'articolo 1, paragrafo 1, comma 2 bis.

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 ter) La definizione del termine "arma da fuoco" dovrebbe continuare a escludere gli oggetti che espellono un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un non combustibile propellente, ad esempio mediante l'azione di aria compressa o altro gas, comprese le cosiddette pistole di airsoft, nonché gli oggetti che hanno semplicemente l'apparenza fisica di un'arma da fuoco (riproduzioni, imitazioni), a condizione che in entrambi i casi tali oggetti non possano essere convertiti in armi da fuoco o non contengano un componente essenziale che può essere utilizzato in un'arma da fuoco. Gli Stati membri dovrebbero poter disciplinare tali oggetti nel quadro della loro legislazione nazionale.

Or. en

Motivazione

Collegato alla soppressione della definizione di "riproduzioni" proposta e al chiarimento all'allegato I, sezione III, lettera b), della direttiva 91/477/CEE.

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 quater) I componenti essenziali dovrebbero essere definiti come i componenti che sono necessari per il funzionamento di un'arma da fuoco. Gli accessori, quali i dispositivi progettati o adattati per attenuare il rumore causato da uno sparo di arma da fuoco, non dovrebbero rientrare nella definizione di componente essenziale, dal momento che l'arma da fuoco può essere utilizzata anche se sono assenti.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Considerando 3 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 quinquies) È opportuno precisare che le attività di un armaiolo comprendono non soltanto la fabbricazione ma anche la modifica o la conversione di un'arma da fuoco, come l'accorciamento di un'arma da fuoco completa, e inoltre la modifica o la conversione di parti di armi da fuoco e di munizioni. Pertanto, solo gli armaioli autorizzati dovrebbero poter svolgere tali attività.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Considerando 3 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 sexies) Le forze armate di difesa di uno

Stato membro, quali definite dalla legislazione nazionale, possono includere, oltre all'esercito, unità quali la guardia nazionale, i riservisti e altre persone obbligate a partecipare alle attività di difesa armata.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di direttiva Considerando 3 septies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 septies) Gli Stati membri dovrebbero garantire l'attuazione di un sistema efficace per il controllo della detenzione di armi da fuoco. Tale sistema, che potrebbe prevedere un controllo periodico o continuo, dovrebbe essere basato su un esame medico pertinente al momento del rilascio o del rinnovo di un'autorizzazione, o prevedere un sistema alternativo efficace di controllo continuo che tenga conto dei rischi in questione, compresa la natura e la quantità di armi da fuoco detenute da una persona, i requisiti applicabili alla custodia in condizioni di sicurezza, la durata di un'autorizzazione e qualsiasi elemento pertinente proveniente, ad esempio, da prove mediche o di altro tipo, che indichi che le condizioni richieste per autorizzare la detenzione non sono più soddisfatte. Qualora si utilizzi un sistema di controllo continuo, questo potrebbe includere, tra l'altro, l'obbligo per il proprietario di presentare le armi da fuoco che detiene e le munizioni per una verifica su richiesta dell'autorità di vigilanza e di sottoporsi, in qualsiasi momento, a un controllo che accerti il sussistere della sua idoneità alla detenzione di armi da fuoco, nonché a verifiche in loco del rispetto dei requisiti relativi alla custodia in condizioni di

sicurezza.

Or. en

Motivazione

Collegato all'emendamento 46.

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Considerando 3 octies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 octies) Gli Stati membri dovrebbero prevedere requisiti particolarmente rigorosi per quanto riguarda la custodia in condizioni di sicurezza delle armi da fuoco o delle munizioni rientranti nella categoria A. Tali requisiti potrebbero includere misure volte ad assicurare il controllo in tempo reale, come pure l'obbligo di conservare i componenti essenziali e le munizioni in condizioni di sicurezza e separate dalle armi da fuoco nelle quali possono essere utilizzati.

Or. en

Motivazione

Collegato all'emendamento 49.

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Considerando 3 nonies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 nonies) Come nel caso del meccanismo di segnalazione di operazioni sospette di cui al regolamento (UE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis}, un'operazione per l'acquisizione di

dell'insieme della cartuccia della munizione o dei suoi componenti dovrebbe essere considerata sospetta se, per esempio, riguarda quantità inusuali per l'uso privato, se l'acquirente insiste per utilizzare metodi di pagamento inconsueti, incluse grosse somme in contanti, se sembra avere scarsa dimestichezza con le munizioni o se è restio a esibire un documento d'identità.

^{1 bis} regolamento (UE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi (GU L 39 del 9.2.2013, pag. 1).

Or. en

Motivazione

Per rafforzare il controllo delle munizioni, senza imporre la marcatura e la registrazione di ogni singola unità, dovrebbe essere introdotto un meccanismo di controllo delle operazioni sospette, che esiste già nel regolamento sui precursori di esplosivi. Collegato all'emendamento 55.

Emendamento 10

Proposta di direttiva Considerando 3 decies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 decies) La Commissione dovrebbe rivedere il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403^{1 bis} immediatamente dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, al fine di adattare tale regolamento alla direttiva, rimediare alle carenze identificate nel regolamento e tenere conto dell'esperienza acquisita nell'applicazione di tale regolamento.

^{1 bis} regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403, del 15 dicembre 2015, che definisce orientamenti comuni sulle

norme e sulle tecniche di disattivazione per garantire che le armi da fuoco disattivate siano rese irreversibilmente inutilizzabili (GU L 333 del 19.12.2015 pag. 62).

Or. en

Motivazione

Collegato all'emendamento 59.

Emendamento 11

**Proposta di direttiva
Considerando 3 undecies (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(3 undecies) Fino a quando non sia stato stabilito quali norme e procedure nazionali precedenti in materia di disattivazione hanno permesso di rendere le armi da fuoco definitivamente inutilizzabili e inservibili, le armi da fuoco disattivate conformemente a tali norme e procedure precedenti non dovrebbero essere trasferite in un altro Stato membro né essere immesse sul mercato, a meno che non siano state disattivate a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403 quale successivamente modificato. Le armi da fuoco disattivate conformemente a tali norme e procedure nazionali precedenti che possono essere convertite in armi da fuoco in ragione della loro fabbricazione o del loro materiale dovrebbero rientrare nella definizione di armi da fuoco di cui alla direttiva 91/477/CEE, così come qualsiasi dispositivo che contiene un componente essenziale che può essere utilizzato in un'arma da fuoco. Le armi da fuoco che sono state oggetto di una disattivazione certificata conformemente alle norme e procedure precedenti e, pertanto, sono state rese definitivamente inutilizzabili e

inservibili dovrebbero essere considerate semplici riproduzioni cui non si applica la direttiva 91/477/CEE, a meno che non possano essere convertite in armi da fuoco.

Or. en

Motivazione

Occorre evitare una nuova disattivazione, non necessaria, delle armi da fuoco che sono state oggetto di una disattivazione certificata realizzata conformemente alle norme e procedure nazionali che si applicavano prima del regolamento (UE) 2015/2403 e altrettanto efficace della disattivazione a norma di tale regolamento. La strategia di identificare e riconoscere tali norme e procedure nazionali precedenti riguarda soltanto le disattivazioni già effettuate e non istituisce un sistema di disattivazione parallelo al regolamento (UE) 2015/2403. Cfr. emendamento 16. Collegato all'emendamento 60.

Emendamento 12

Proposta di direttiva

Considerando 3 duodecies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 duodecies) Alcune persone hanno un legittimo interesse ad accedere alle armi da fuoco rientranti nella categoria A, a condizione che le deroghe siano concesse su base strettamente limitata. Queste potrebbero includere, in particolare, gli armaioli, i centri di prova, i produttori, gli esperti forensi e, in determinati casi, le persone che partecipano a una produzione cinematografica e privati cittadini per scopi di protezione personale.

Or. en

Motivazione

L'attuale possibilità per gli Stati membri di concedere autorizzazioni per armi da fuoco della categoria A in casi particolari, e purché ciò non sia contrario alla sicurezza o all'ordine pubblico, dovrebbe essere mantenuta per tenere conto di determinate situazioni in cui sussiste un legittimo interesse. Gli Stati membri non sono obbligati a concedere tali autorizzazioni. Se

lo fanno, dovrebbe essere su base strettamente limitata. Linked to AM 48.

Emendamento 13

Proposta di direttiva Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Gli organismi interessati al carattere culturale e storico delle armi e riconosciuti come tali dallo Stato membro nel cui territorio sono stabiliti, che detengono armi da fuoco della categoria A acquisite prima della data di entrata in vigore della presente direttiva, dovrebbero poter mantenere tali armi da fuoco in loro possesso con l'autorizzazione dello Stato membro interessato e a condizione che tali armi da fuoco siano state disattivate.

Emendamento

(4) Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di autorizzare le persone che si occupano della raccolta, dello studio e della conservazione delle armi da fuoco e dei relativi artefatti per scopi storici, culturali, scientifici, tecnici, educativi, estetici o legati al patrimonio e riconosciute come tali dallo Stato membro nel cui territorio sono stabilite a detenere armi da fuoco della categoria A, a condizione che tali persone, prima che sia loro concessa l'autorizzazione, dimostrino di aver adottato le misure necessarie per far fronte a eventuali rischi per la sicurezza o l'ordine pubblico, compresa la custodia in condizioni di sicurezza. Tale autorizzazione dovrebbe tenere conto e riflettere la situazione specifica, compresa la natura della raccolta e la sua finalità.

Or. en

Motivazione

Le autorizzazioni per le armi da fuoco della categoria A per scopi storici, ecc. dovrebbero essere limitate, in modo da riflettere la natura dei lavori in questione. Collegato all'emendamento 49.

Emendamento 14

Proposta di direttiva Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Poiché i collezionisti sono stati identificati come potenziale fonte del traffico di armi da fuoco è opportuno farli

Emendamento

soppresso

rientrare nel campo d'applicazione della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 15

Proposta di direttiva Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Poiché offrono servizi simili a quelli degli armaioli, anche gli intermediari dovrebbero essere oggetto dalla presente direttiva.

Emendamento

(6) Poiché offrono servizi simili a quelli degli armaioli, anche gli intermediari dovrebbero essere oggetto dalla presente direttiva ***ed essere soggetti agli stessi obblighi degli armaioli in tutti gli aspetti pertinenti.***

Or. en

Motivazione

L'inclusione della definizione di intermediari, conformemente al protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, ha dato luogo a una certa sovrapposizione con la definizione originaria di armaioli. Per evitare di creare lacune e al fine di facilitare il recepimento, gli intermediari e gli armaioli dovrebbero essere soggetti agli stessi obblighi in tutti gli aspetti pertinenti. Collegato all'emendamento 33; vale per l'intero testo.

Emendamento 16

Proposta di direttiva Considerando 7

Testo della Commissione

(7) ***Tenendo conto dell'elevato rischio di riattivazione di armi disattivate scorrettamente e al fine di migliorare la sicurezza in tutta l'Unione, è opportuno che*** le armi da fuoco disattivate ***rientrino*** nel campo d'applicazione ***dalla*** presente direttiva. ***Per le armi da fuoco più pericolose occorre inoltre introdurre norme più rigorose per garantire che non***

Emendamento

(7) Le armi da fuoco disattivate ***non dovrebbero rientrare*** nel campo d'applicazione ***della*** presente direttiva ***se sono state disattivate conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403 o alle norme e procedure nazionali precedenti e, pertanto, sono state rese definitivamente inutilizzabili e inservibili e non possono essere convertite***

ne siano autorizzati la detenzione e gli scambi. Tali norme dovrebbero applicarsi anche alle armi da fuoco di tale categoria, anche una volta disattivate. Nei casi in cui tali norme non vengano rispettate gli Stati membri dovrebbero adottare le misure del caso, compresa la distruzione di tali armi da fuoco.

in armi da fuoco funzionanti.

Or. en

Emendamento 17

Proposta di direttiva Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis) L'acquisizione e la detenzione di armi da fuoco dovrebbe essere permessa solo se, tra l'altro, esiste un valido motivo. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di ritenere, pur senza avere alcun obbligo al riguardo, che l'acquisizione e la detenzione di armi da fuoco a scopo, ad esempio, di caccia, tiro sportivo, attività scientifiche, tecniche o di sperimentazione e rievocazione di eventi storici, produzione cinematografica o studi storici costituiscono un valido motivo.

Or. en

Emendamento 18

Proposta di direttiva Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) Al fine di **garantire** la tracciabilità delle armi da fuoco **disattivate esse dovrebbero essere registrate in registri nazionali.**

(8) Al fine di **migliorare** la tracciabilità delle armi da fuoco **e dei componenti essenziali e di facilitare la loro libera circolazione, è opportuno chiarire le**

disposizioni della direttiva 91/477/CEE al fine di garantire che le armi da fuoco assemblate e tutti i loro componenti essenziali, che siano inclusi o meno in un'arma da fuoco assemblata, siano stati provvisti di marcatura inamovibile nel momento in cui sono fabbricati, importanti o immessi sul mercato, a meno che l'arma da fuoco non sia stata disattivata conformemente a tale direttiva.

Or. en

Motivazione

Finché il regolamento (UE) n. 258/2012 non sarà modificato, ciò significa anche che, per essere considerate disattivate, le armi da fuoco importate nell'Unione devono soddisfare i requisiti della presente direttiva e del regolamento (UE) 2015/2403. Collegato all'emendamento 35.

Emendamento 19

Proposta di direttiva Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Alcune armi semiautomatiche possono essere facilmente convertite in armi da fuoco automatiche e comportare quindi una minaccia per la sicurezza. Anche in assenza di conversione verso la categoria "A", determinate armi semiautomatiche possono essere molto pericolose quando abbiano una capacità elevata per quanto concerne il numero di colpi. L'uso civile di tali armi semiautomatiche dovrebbe quindi essere vietato.

Emendamento

(9) Esiste il rischio che un'arma da fuoco convertita in arma a salve, sostanze irritanti, altre sostanze attive o munizioni pirotecniche possa essere nuovamente convertita in modo da poter sparare munizioni attive. Tali armi da fuoco dovrebbero pertanto rimanere nelle categorie in cui rientravano prima della loro conversione.

Or. en

Motivazione

La proposta di riclassificare la categoria B.7 darebbe luogo a molti problemi pratici riguardo all'attuazione e in alcuni Stati membri è stata provata e respinta. Il relatore presenta invece una serie di proposte alternative. Le armi da fuoco convertite in armi a salve

dovrebbero rimanere nella loro categoria originaria in ragione dei particolari rischi ad esse associati. Le armi da fuoco automatiche convertite in semiautomatiche (e, a scanso di equivoci, le armi da fuoco semiautomatiche convertite in automatiche) dovrebbero rientrare nella categoria A.

Emendamento 20

Proposta di direttiva Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Le armi da fuoco **possono essere usate per ben** più di 20 anni. Per garantirne la tracciabilità i dati registrati relativi alle armi da fuoco dovrebbero essere conservati per un periodo di tempo indeterminato, **fino a quando non venga certificata** la loro **distruzione**.

Emendamento

(11) Le armi da fuoco **hanno potenzialmente una durata di** più di 20 anni. Per garantirne la tracciabilità i dati registrati relativi alle armi da fuoco dovrebbero essere conservati per un periodo di tempo indeterminato. **L'obbligo di continuare a registrare le armi da fuoco e i componenti essenziali dopo la disattivazione dovrebbe applicarsi solo a quelli che sono già registrati e alle persone che li detengono al momento della disattivazione; non dovrebbe applicarsi ai successivi trasferimenti di tali armi da fuoco disattivati o loro componenti essenziali o alle armi da fuoco e ai componenti essenziali che, conformemente alle norme nazionali applicabili prima dell'entrata in vigore della presente direttiva, sono stati cancellati dal registro dopo la disattivazione.**

Or. en

Motivazione

Il regolamento (UE) n. 258/2012, applicabile direttamente negli Stati membri, prevede che gli archivi computerizzati includano anche, ove opportuno e fattibile, i componenti e le munizioni, per cui non è necessario aggiungerlo nella presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero mantenere un registro consolidato – e non registri separati – ai fini di tale regolamento e della direttiva 91/477/CEE. La presente direttiva non impone una nuova registrazione delle armi da fuoco disattivate che sono state cancellate dai registri nazionali. Collegato all'emendamento 40.

Emendamento 21

Proposta di direttiva Considerando 12

Testo della Commissione

(12) La **vendita** di armi da fuoco e **loro componenti** mediante canali di comunicazione a distanza **può rappresentare una grave minaccia per la sicurezza, in quanto è più difficile da controllare rispetto ai metodi di vendita tradizionali, in particolare per quanto riguarda la verifica online della legittimità delle autorizzazioni. Risulta pertanto opportuno limitare ad armaioli ed intermediari la vendita di armi e componenti mediante canali di comunicazione a distanza, segnatamente Internet.**

Emendamento

(12) La **commercializzazione** di armi da fuoco, **componenti e munizioni su Internet o** mediante **altri** canali di comunicazione a distanza, **ad esempio cataloghi di aste online o annunci pubblicati, e l'organizzazione di una vendita o altra operazione, ad esempio, per telefono o per e-mail dovrebbero essere possibili, se autorizzate dalla legislazione nazionale, a condizione che la consegna effettiva avvenga di persona, in modo da permettere la verifica dell'identità e il diritto di partecipare a questo tipo di operazione. La consegna può avvenire direttamente tra le parti o attraverso la raccolta delle armi da fuoco, dei componenti essenziali o delle munizioni nei locali di un armaiolo, presso la stazione di polizia locale o un altro organismo autorizzato dal diritto nazionale dello Stato membro interessato.**

Or. en

Motivazione

L'uso legittimo dei mezzi di comunicazione a distanza dovrebbe essere autorizzato a condizione che l'effettiva consegna avvenga in condizioni che garantiscono che si tratta di una persona autorizzata. Collegato all'emendamento 50.

Emendamento 22

Proposta di direttiva Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Il rischio che armi **a salve siano convertite in armi da fuoco a tutti gli effetti è inoltre elevato e in alcuni atti**

Emendamento

(13) **Inoltre, per evitare** il rischio che armi **d'allarme e altri tipi di armi a salve siano fabbricate in modo che possano essere**

terroristici sono state utilizzate armi convertite. È pertanto essenziale affrontare il problema dell'impiego di armi da fuoco convertite per commettere reati, in particolare inserendole nel campo di applicazione della direttiva. È opportuno adottare specifiche tecniche relative alle armi d'allarme e da segnalazione nonché alle armi da saluto e acustiche, in modo da garantire che risulti impossibile convertirle in armi da fuoco.

convertite *in* armi da fuoco *a tutti gli effetti*, è opportuno adottare specifiche tecniche in modo da garantire che risulti impossibile convertirle in armi da fuoco.

Or. en

Emendamento 23

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera -a (nuova)

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 3 (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

(-a) al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:

"Inoltre, è considerato un'arma da fuoco qualsiasi dispositivo portatile che contiene un componente essenziale che può essere utilizzato in un'arma da fuoco."

Or. en

Emendamento 24

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera -a bis (nuova)

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 1 – paragrafo 1 bis

Testo in vigore

Emendamento

(-a bis) il paragrafo 1 bis è sostituito dal seguente:

"1 bis. Ai fini della presente direttiva, si

"1 bis. Ai fini della presente direttiva, si

intende per "parte" qualsiasi elemento o elemento di ricambio specificamente progettato per un'arma da fuoco e indispensabile al suo funzionamento, in particolare *la canna, il fusto o la carcassa, il carrello o il tamburo, l'otturatore o il blocco di culatta*, nonché ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo di arma da fuoco.

intende per "parte" qualsiasi elemento o elemento di ricambio specificamente progettato per un'arma da fuoco e indispensabile al suo funzionamento, in particolare *qualsiasi componente essenziale*, nonché ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo di arma da fuoco."

Or. en

Motivazione

Per limitare la duplicazione con la definizione di componente essenziale. Collegato all'emendamento 25.

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0051&from=it>)

Emendamento 25

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera a

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 1 – paragrafo 1 ter

Testo della Commissione

1 ter. Ai fini della presente direttiva, per "componente essenziale" si intende la canna, la carcassa, il fusto, il carrello o tamburo, l'otturatore o il blocco di culatta, *nonché ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo di arma da fuoco* che, in quanto oggetti distinti, rientrano nella categoria in cui è stata classificata l'arma da fuoco sulla quale sono installati o sono destinati ad essere installati."

Emendamento

1 ter. Ai fini della presente direttiva, per "componente essenziale" si intende la canna, la *camera, la carcassa, il corpo*, il fusto, il carrello o tamburo, l'otturatore o il blocco di culatta *o altro meccanismo atto a contenere la pressione della scarica nella parte posteriore della camera di un'arma da fuoco* che, in quanto oggetti distinti, rientrano nella categoria in cui è stata classificata l'arma da fuoco sulla quale sono installati o sono destinati ad essere installati."

Or. en

Motivazione

La definizione di componenti essenziali deve coprire tutti i componenti che sono fondamentali

per il funzionamento dei diversi tipi di armi da fuoco. Gli accessori, quali i silenziatori, non sono inclusi.

Emendamento 26

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera c

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 1 – paragrafo 1 septies

Testo della Commissione

1 septies. Ai fini della presente direttiva, per "armi d'allarme o da segnalazione" si intendono i dispositivi portatili con alloggiamento del caricatore e sfogo dei gas verso la parte anteriore, laterale o superiore, che sono progettati e fabbricati specificamente per lanciare allarme o inviare un segnale e che sono destinati esclusivamente a sparare proiettili a salve, contenenti sostanze irritanti o altre sostanze attive oppure munizioni pirotecniche.

Emendamento

1 septies. Ai fini della presente direttiva, per "armi d'allarme o da segnalazione" si intendono i dispositivi portatili con alloggiamento del caricatore e sfogo dei gas verso la parte anteriore, laterale o superiore, che sono progettati e fabbricati specificamente per lanciare allarme o inviare un segnale e che sono destinati esclusivamente a sparare proiettili a salve, contenenti sostanze irritanti o altre sostanze attive oppure munizioni pirotecniche **e non possono essere trasformati al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un combustibile propellente.**

Or. en

Motivazione

Collegato agli emendamenti 56 e 57.

Emendamento 27

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera c

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 1 – paragrafo 1 octies

Testo della Commissione

1 octies. Ai fini della presente direttiva, per "armi da saluto e acustiche" si intendono armi da fuoco specificamente convertite per sparare esclusivamente a

Emendamento

soppresso

salve, per essere utilizzate in spettacoli teatrali, sessioni fotografiche, film e riprese televisive.

Or. en

Motivazione

Anziché elaborare una complessa definizione basata sul fatto che un'arma da fuoco sia stata o meno "specificamente" convertita per essere utilizzata "esclusivamente" per talune attività, le armi da fuoco convertite in armi a salve dovrebbero semplicemente essere considerate armi da fuoco attive e rimanere pertanto nella loro categoria originaria. Collegato agli emendamenti 75, 80, 81 e 83.

Emendamento 28

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera c

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 1 – paragrafo 1 nonies

Testo della Commissione

Emendamento

1 nonies. Ai fini della presente direttiva, per "riproduzioni di armi da fuoco" si intendono gli oggetti che hanno l'apparenza fisica di un'arma da fuoco, ma che sono fabbricati in modo tale da non poter essere convertiti per sparare un colpo o espellere una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un propellente combustibile.

soppresso

Or. en

Motivazione

Qualsiasi oggetto che abbia l'apparenza fisica di un'arma da fuoco e che possa essere convertito in un'arma da fuoco è coperto dall'articolo 1 della direttiva, ulteriormente rafforzato con l'inclusione di qualsiasi oggetto che contiene un componente essenziale (emendamento 23). Gli oggetti che non possono essere convertiti in armi da fuoco non dovrebbero rientrare nel campo di applicazione.

Emendamento 29

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera c

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 1 – paragrafo 1 decies

Testo della Commissione

1 decies. Ai fini della presente direttiva, per "armi da fuoco disattivate" si intendono armi da fuoco che sono state modificate al fine di renderle definitivamente inutilizzabili disattivandole in modo tale da rendere **tutte le parti** essenziali dell'arma da fuoco definitivamente inservibili e impossibili da asportare, sostituire o modificare in vista di un'eventuale riattivazione.

Emendamento

1 decies. Ai fini della presente direttiva, per "armi da fuoco disattivate" si intendono armi da fuoco che sono state modificate al fine di renderle definitivamente inutilizzabili disattivandole in modo tale da rendere **tutti i componenti** essenziali dell'arma da fuoco definitivamente inservibili e impossibili da asportare, sostituire o modificare in vista di un'eventuale riattivazione.

Or. en

Emendamento 30

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera d

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 1 – paragrafo 2 – punto i

Testo della Commissione

i) fabbricazione, commercio, scambio, locazione, **riparazione** o **trasformazione** di armi da fuoco;

Emendamento

i) fabbricazione (**includere la modifica o la trasformazione**), commercio, scambio, locazione o **riparazione** di armi da fuoco;

Or. en

Emendamento 31

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera d

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 1 – paragrafo 2 – punto ii

Testo della Commissione

ii) fabbricazione, commercio, scambio, locazione, *riparazione* o *trasformazione* di parti di armi da fuoco;

Emendamento

ii) fabbricazione (*incluse la modifica o la trasformazione*), commercio, scambio, locazione o *riparazione* di parti di armi da fuoco;

Or. en

Emendamento 32

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera d

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 1 – paragrafo 2 – punto iii

Testo della Commissione

iii) fabbricazione, commercio, scambio o *trasformazione* di munizioni.

Emendamento

iii) fabbricazione (*incluse la modifica o la trasformazione*), commercio o scambio di munizioni.

Or. en

Emendamento 33

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera d bis (nuova)

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 1 – paragrafo 3

Testo in vigore

"3. Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, le persone sono considerate residenti del paese indicato nell'indirizzo che figura su un documento attestante la residenza, in particolare il passaporto o una carta d'identità, che viene esibito alle autorità di uno Stato membro oppure ad un armaiolo all'atto di un controllo della detenzione o al momento

Emendamento

(d bis) All'articolo 1 il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, le persone sono considerate residenti del paese indicato nell'indirizzo che figura su un documento attestante la residenza, in particolare il passaporto o una carta d'identità, che viene esibito alle autorità di uno Stato membro oppure ad un armaiolo *o ad un intermediario* all'atto di un controllo della detenzione o al momento

dell'acquisizione."

dell'acquisizione."

Or. en

Motivazione

Modifica globale finalizzata all'equiparazione degli armaioli e degli intermediari, ove pertinente.

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=celex:31991L0477>)

Emendamento 34

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La presente direttiva non si applica all'acquisizione o alla detenzione di armi e munizioni, conformemente alla normativa nazionale, da parte delle forze **armate, della** polizia, **delle** autorità pubbliche. Essa non si applica neppure ai trasferimenti commerciali di armi e munizioni da guerra.

Emendamento

2. La presente direttiva non si applica all'acquisizione o alla detenzione di armi e munizioni, conformemente alla normativa nazionale, da parte delle forze **di difesa nazionale, incluse tutte le unità e tutto il personale sotto il loro comando, tra cui l'esercito, la polizia o altre** autorità pubbliche. Essa non si applica neppure ai trasferimenti commerciali di armi e munizioni da guerra.

Or. en

Motivazione

L'emendamento intende chiarire che il concetto di "forze armate" include tutte le forze di difesa nazionale ai sensi della normativa nazionale. Gli organismi interessati all'aspetto storico o culturale delle armi da fuoco e diversi dalle autorità pubbliche sono inclusi nell'ambito di applicazione della direttiva e sono contemplati all'emendamento 49 con riferimento alle armi da fuoco della categoria A.

Emendamento 35

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri garantiscono che le armi da fuoco o **le loro parti immesse sul mercato** siano **state provviste** di marcatura **e registrate** in conformità della presente direttiva.

Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono che, **al momento dell'immissione sul mercato**, le armi da fuoco **assemblate o i loro componenti essenziali** siano **stati provvisti** di marcatura **inamovibile e registrati** in conformità della presente direttiva, **oppure che siano stati disattivati nel rispetto delle disposizioni di attuazione dell'articolo 10 ter e registrati in conformità della presente direttiva.**

Or. en

Motivazione

Collegato all'emendamento 37. Il requisito della marcatura "inamovibile" è in linea con le disposizioni del regolamento (UE) n. 2015/2403.

Emendamento 36

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Al fine di identificare e rintracciare ogni arma da fuoco assemblata gli Stati membri esigono, al momento della fabbricazione di ogni arma da fuoco o al momento **dell'**importazione nell'Unione, una marcatura unica comprendente il nome del fabbricante, il paese o il luogo di fabbricazione, il numero di serie e l'anno di fabbricazione, qualora non faccia parte del numero di serie. Questo non pregiudica l'apposizione del marchio del produttore.

Emendamento

Al fine di identificare e rintracciare ogni arma da fuoco assemblata **e ogni componente essenziale** gli Stati membri esigono, al momento della fabbricazione di ogni arma da fuoco **e di ogni componente essenziale** o al momento **della loro immissione sul mercato o** importazione nell'Unione, una marcatura unica comprendente il nome del fabbricante, il paese o il luogo di fabbricazione, il numero di serie e l'anno di fabbricazione, qualora non faccia parte del numero di serie. Questo non pregiudica l'apposizione del marchio del produttore.

Emendamento 37

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

La marcatura deve essere apposta sul fusto dell'arma da fuoco.

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 38

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

A tal fine, gli Stati membri possono tenere conto delle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite del 1° luglio 1969 relativa al reciproco riconoscimento delle punzonature di prova delle armi da fuoco portatili.

Or. en

Emendamento 39

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 4

Testo della Commissione

Inoltre gli Stati membri si adoperano

Emendamento

Inoltre gli Stati membri si adoperano

affinché, nei trasferimenti di armi da fuoco dalle scorte governative ad usi permanentemente civili, le armi in questione siano provviste della marcatura unica che consente agli Stati di identificare facilmente il governo che effettua il trasferimento.

affinché, nei trasferimenti di armi da fuoco dalle scorte governative ad usi permanentemente civili, le armi in questione siano provviste della marcatura unica che consente agli Stati di identificare facilmente il governo che effettua il trasferimento. ***Le armi da fuoco della categoria A devono essere state preventivamente disattivate nel rispetto delle disposizioni di attuazione dell'articolo 10 ter, salvo nel caso dei trasferimenti effettuati in conformità delle autorizzazioni concesse a norma dell'articolo 6, primo o secondo comma.***

Or. en

Emendamento 40

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4 – lettera a

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 4 – paragrafo 4 – comma 1 – seconda frase

Testo della Commissione

Tale archivio registra, per ciascuna arma da fuoco, il tipo, la marca, il modello, il calibro e il numero di serie, nonché i nomi e gli indirizzi del fornitore e ***dell'acquirente o del detentore dell'arma da fuoco. I dati relativi alle armi da fuoco, comprese quelle disattivate, sono conservati fino a quando le autorità competenti non ne certifichino la distruzione.***

Emendamento

Tale archivio registra ***tutte le informazioni relative alle armi da fuoco necessarie ai fini della tracciabilità e dell'identificazione di dette armi da fuoco. Queste informazioni includono, per ciascuna arma da fuoco, il tipo, la marca, il modello, il calibro e il numero di serie come pure qualsiasi trasformazione o modifica apportate all'arma da fuoco, incluse la sua disattivazione o distruzione certificata e la relativa data, nonché i nomi e gli indirizzi del fornitore e di ciascun acquirente o detentore dell'arma da fuoco, comprese le date dell'acquisizione e, ove applicabile, della fine della detenzione o del trasferimento a un'altra persona, a meno che tale trasferimento non riguardi un'arma da fuoco che è stata registrata come disattivata. I dati aggiornati relativi a ciascuna arma da fuoco e al relativo***

detentore sono immediatamente accessibili a tutte le autorità autorizzate. Tutti i dati relativi a un'arma da fuoco sono conservati in un formato consultabile elettronicamente per un periodo indeterminato dopo la disattivazione o la distruzione certificata.

Or. en

Motivazione

Le armi da fuoco già iscritte nel registro dovrebbero continuare a figurarvi anche dopo la loro disattivazione o distruzione, in particolare per quanto concerne l'identificazione del proprietario al momento della disattivazione o distruzione. Non è necessario che i successivi trasferimenti delle armi da fuoco disattivate siano registrati.

Emendamento 41

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 4 ter

Testo della Commissione

Emendamento

(5) L'articolo 4 ter è sostituito dal seguente:

soppresso

"Articolo 4 ter

1. Gli Stati membri istituiscono un sistema volto a regolamentare le attività degli intermediari e degli armaioli. Tale sistema può comportare una o più delle seguenti misure:

(a) registrazione degli intermediari e degli armaioli che operano sul loro territorio;

(b) rilascio delle licenze o delle autorizzazioni delle attività di intermediari e armaioli.

2. Il sistema di cui al paragrafo 1 include almeno un controllo dell'integrità privata e professionale e delle competenze dell'armaiolo o dell'intermediario. Qualora si tratti di una persona giuridica,

il controllo è effettuato sulla persona giuridica e sulla persona che dirige l'impresa."

Or. en

Motivazione

Sovrapposizione con l'articolo 4, paragrafo 3, quale modificato dalla proposta della Commissione e accettato dal relatore.

Emendamento 42

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 5 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Fatto salvo l'articolo 3, gli Stati membri **autorizzano ad** acquisire e detenere armi da fuoco soltanto persone che abbiano un motivo valido e che:

Emendamento

1. Fatto salvo l'articolo 3, gli Stati membri **consentono di** acquisire e detenere armi da fuoco soltanto **alle** persone che abbiano un motivo valido e che:

Or. en

Emendamento 43

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) abbiano almeno 18 anni, tranne che per la detenzione di armi da fuoco per la pratica della caccia e del tiro sportivo, purché i minori di 18 anni abbiano l'autorizzazione parentale oppure siano sotto la guida parentale o di un adulto titolare di una licenza di porto d'armi o di caccia in corso di validità, oppure facciano

Emendamento

a) abbiano almeno 18 anni, tranne che per ***l'acquisizione con modalità diverse dall'acquisto e*** la detenzione di armi da fuoco per la pratica della caccia e del tiro sportivo, purché i minori di 18 anni abbiano l'autorizzazione parentale oppure siano sotto la guida parentale o di un adulto titolare di una licenza di porto d'armi o di

parte di un centro di addestramento autorizzato o diversamente abilitato;

caccia in corso di validità, oppure facciano parte di un centro di addestramento autorizzato o diversamente abilitato; *e*

Or. en

Emendamento 44

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) non possano verosimilmente costituire un pericolo per se stesse, per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza: la condanna per un reato doloso violento è considerata indicativa di tale pericolo.

Emendamento

b) non possano verosimilmente costituire un pericolo per se stesse *o per gli altri*, per l'ordine pubblico o *per* la pubblica sicurezza: la condanna per un reato doloso violento è considerata indicativa di tale pericolo.

Or. en

Emendamento 45

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Gli Stati membri stabiliscono norme in materia di adeguata custodia delle armi da fuoco, dei componenti e delle munizioni, anche durante il trasporto, che garantiscano un livello di sicurezza proporzionato al rischio di accesso non autorizzato e alla natura e categoria delle armi da fuoco interessate.

Or. en

Emendamento 46

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6

Direttiva 91/447/CEE

Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri *prevedono esami medici standard per il rilascio o il rinnovo delle autorizzazioni di cui al paragrafo 1* e revocano le autorizzazioni qualora le condizioni in base a cui erano state *rilasciate* non sussistano più.

Emendamento

Gli Stati membri *istituiscono un sistema di monitoraggio per l'acquisizione e la detenzione delle armi da fuoco che preveda tra l'altro l'esecuzione di controlli medici, su base continua o periodica*, e revocano le autorizzazioni qualora le condizioni in base a cui *l'acquisizione o la detenzione* erano state *autorizzate* non sussistano più.

Or. en

Emendamento 47

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Gli Stati membri possono vietare a persone residenti nel loro territorio la detenzione di un'arma acquisita in un altro Stato membro soltanto se vietano l'acquisizione *della stessa* arma nel proprio territorio.

Emendamento

Gli Stati membri possono vietare a persone residenti nel loro territorio la detenzione di un'arma *da fuoco* acquisita in un altro Stato membro soltanto se vietano l'acquisizione *dello stesso tipo di* arma *da fuoco* nel proprio territorio.

Or. en

Emendamento 48

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 6 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie al fine di vietare l'acquisizione e la detenzione delle armi da fuoco e delle munizioni rientranti nella categoria A e di distruggere le armi da fuoco e munizioni detenute in violazione della presente disposizione e sequestrate.

Emendamento

Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie al fine di vietare l'acquisizione e la detenzione delle armi da fuoco e delle munizioni rientranti nella categoria A e di distruggere le armi da fuoco e munizioni detenute in violazione della presente disposizione e sequestrate. ***In casi speciali, le autorità competenti possono concedere autorizzazioni rigorosamente limitate per tali armi da fuoco e munizioni quando non lo impediscano la pubblica sicurezza o l'ordine pubblico.***

Or. en

Emendamento 49

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 6 – comma 2

Testo della Commissione

Gli Stati membri possono ***autorizzare gli organismi interessati all'aspetto culturale e storico delle armi e riconosciuti*** come tali dallo Stato membro nel cui territorio ***sono stabiliti a detenere*** armi da fuoco della categoria A ***acquisite prima [della data di entrata in vigore della presente direttiva], a condizione che tali armi da fuoco siano state disattivate nel rispetto delle disposizioni di attuazione dell'articolo 10 ter.***

Emendamento

Gli Stati membri possono ***decidere di concedere autorizzazioni rigorosamente limitate alle persone fisiche o giuridiche che si occupano della raccolta, dello studio e della conservazione delle armi da fuoco e dei relativi artefatti per scopi storici, culturali, scientifici, tecnici, educativi, estetici o legati al patrimonio e riconosciute*** come tali dallo Stato membro nel cui territorio ***si trovano per le*** armi da fuoco ***e le munizioni*** della categoria A, ***a condizione che tali persone dimostrino di aver adottato misure per far fronte a eventuali rischi per la sicurezza pubblica o l'ordine pubblico e purché le armi da fuoco interessate siano conservate con un livello di sicurezza proporzionato ai rischi associati a un accesso non autorizzato alle stesse.***

Emendamento 50

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 bis (nuovo)
Direttiva 91/477/CEE
Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) È inserito l'articolo seguente:

"Articolo 6 bis

Fatta eccezione per i trasferimenti tra gli armaioli e gli intermediari, la cessione delle armi da fuoco, dei loro componenti essenziali e delle munizioni in seguito a una transazione effettuata mediante tecniche di comunicazione a distanza, ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, è sottoposta al rigoroso controllo degli Stati membri ed è autorizzata solo se avviene in condizioni tali da consentire la verifica dell'identità delle parti e il loro diritto a completare la transazione."

Or. en

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&qid=1457684409643>)

Emendamento 51

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto -7 (nuovo)
Direttiva 91/477/CEE
Articolo 7 – paragrafo 4 – lettera b

Testo in vigore

Emendamento

(-7) All'articolo 7 il paragrafo 4, lettera b), è sostituito dal seguente:

"b) la verifica **periodica** che tali persone continuino a possedere i requisiti prescritti; e"

"b) la verifica che tali persone continuino a possedere i requisiti prescritti; e"

Or. en

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&qid=1457684409643>)

Emendamento 52

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

I limiti massimi non sono superiori a cinque anni. L'autorizzazione può essere rinnovata se continuano a sussistere le condizioni sulla base delle quali è stata rilasciata.

Emendamento

La durata massima di un'autorizzazione non è superiore a cinque anni, a meno che gli Stati membri non abbiano attuato un sistema di monitoraggio continuo a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, primo comma. L'autorizzazione può essere rinnovata se continuano a sussistere le condizioni sulla base delle quali è stata rilasciata.

Or. en

Emendamento 53

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7 bis (nuovo)

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 8 – paragrafo 2

Testo in vigore

"2. I venditori, gli armaioli o i privati informano le autorità dello Stato membro in cui hanno avuto luogo, in merito a tutte le cessioni o consegne di armi da fuoco

Emendamento

(7 bis) All'articolo 8 il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. I venditori, gli armaioli, **gli intermediari** o i privati informano le autorità dello Stato membro in cui hanno avuto luogo, in merito a tutte le cessioni o

della categoria C, precisando gli elementi di identificazione dell'acquirente e dell'arma da fuoco. Se l'acquirente risiede in un altro Stato membro, quest'ultimo viene informato dell'acquisizione dallo Stato membro dove è stata effettuata l'operazione e dall'acquirente stesso."

consegne di armi da fuoco della categoria C, precisando gli elementi di identificazione dell'acquirente e dell'arma da fuoco. Se l'acquirente risiede in un altro Stato membro, quest'ultimo viene informato dell'acquisizione dallo Stato membro dove è stata effettuata l'operazione e dall'acquirente stesso."

Or. en

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&from=IT>)

Emendamento 54

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -8 (nuovo)

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 10

Testo in vigore

"Il regime di acquisizione e di detenzione delle munizioni è identico al regime di detenzione delle armi da fuoco alle quali sono destinate."

Emendamento

(-8) L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

"Articolo 10

Il regime di acquisizione e di detenzione delle munizioni è identico al regime di detenzione delle armi da fuoco alle quali sono destinate. ***L'acquisizione e la detenzione delle munizioni sono consentite solo alle persone cui è permesso detenere un'arma da fuoco.***"

Or. en

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&qid=1457684409643>)

Emendamento 55

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -8 bis (nuovo)

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 10 – comma 1 bis (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

(-8 bis) All'articolo 10 è aggiunto il seguente comma:

"Gli intermediari e gli armaioli possono rifiutare una transazione relativa all'acquisizione dell'insieme della cartuccia della munizione o dei suoi componenti nel caso in cui abbiano ragionevoli motivi di ritenerla sospetta, e segnalano tale transazione o il tentativo di transazione alle autorità competenti."

Or. en

Motivazione

Si veda il sistema analogo previsto dal regolamento (UE) n. 98/2013 relativo ai precursori di esplosivi. Nel caso di una transazione sospetta di cui al considerando 3 nonies (emendamento 9), gli intermediari e gli armaioli dovrebbero avere il diritto di rifiutare la transazione senza rischiare di essere accusati di discriminazione e dovrebbero essere soggetti a un obbligo di segnalazione.

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&qid=1457684409643>)

Emendamento 56

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 10 bis – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che le armi d'allarme e da segnalazione **nonché le armi da saluto e acustiche** non possano essere convertite in armi da fuoco.

Emendamento

Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che le armi d'allarme e da segnalazione non possano essere convertite in armi da fuoco.

Or. en

Emendamento 57

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 10 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

La Commissione adotta specifiche tecniche relative alle armi d'allarme e da segnalazione **nonché alle armi da saluto e acustiche**, in modo da garantire che non possano essere convertite in armi da fuoco.

Emendamento

La Commissione adotta, **entro ... [inserire data], atti di esecuzione che stabiliscono** specifiche tecniche relative alle armi d'allarme e da segnalazione, in modo da garantire che non possano essere convertite in armi da fuoco.

Or. en

Emendamento 58

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 10 ter – paragrafo 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri adottano disposizioni che prevedono la verifica, da parte di un'autorità competente, della disattivazione delle armi da fuoco al fine di garantire che le modifiche apportate all'arma da fuoco la rendano irreversibilmente inutilizzabile. Nel quadro **della suddetta** verifica gli Stati membri prevedono il rilascio di un certificato **o** di **un documento** attestante la disattivazione dell'arma da fuoco **o** l'applicazione a tal fine sull'arma da fuoco di una marcatura ben visibile.

Emendamento

I. Gli Stati membri adottano disposizioni che prevedono la verifica, da parte di un'autorità competente, della disattivazione delle armi da fuoco al fine di garantire che le modifiche apportate all'arma da fuoco la rendano irreversibilmente inutilizzabile. Nel quadro **di tale** verifica gli Stati membri prevedono il rilascio di un certificato di **disattivazione** attestante la disattivazione dell'arma da fuoco **e** l'applicazione a tal fine sull'arma da fuoco di una marcatura ben visibile. **Se l'arma da fuoco è registrata nell'archivio computerizzato di cui all'articolo 4, paragrafo 4, la sua disattivazione è inserita nel registro corrispondente.**

Or. en

Motivazione

Collegato all'emendamento 40. L'obbligo di tenere registri dei certificati di disattivazione di cui all'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento n. 2015/2403 dovrebbe essere integrato nel sistema di archivio computerizzato stabilito dalla direttiva e non essere soggetto ad un termine di vent'anni.

Emendamento 59

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 10 ter – paragrafo 2

Testo della Commissione

La *Commissione adotta norme e tecniche di disattivazione al fine di garantire* che le armi da fuoco *disattivate siano rese irreversibilmente inutilizzabili. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 13 ter, paragrafo 2.*

Emendamento

2. Entro il 31 dicembre 2016, la Commissione rivede il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2403 e, ove necessario, adotta atti di esecuzione che lo modificano. Le modifiche al regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2403 tengono conto della necessità che le autorità competenti possano smontare un'arma da fuoco disattivata al fine di assicurarsi che essa sia resa irreversibilmente inutilizzabile ed inservibile, prestando particolare attenzione all'obbligo di saldare tra loro componenti e caricatori.

La Commissione adotta altresì atti di esecuzione che modificano la tabella II dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2403, come previsto all'allegato I bis della presente direttiva.

Gli atti di esecuzione di cui al presente paragrafo sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 13 ter, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Scopo del presente emendamento è di tenere conto delle preoccupazioni dei soggetti interessati per quanto riguarda l'attuazione pratica del regolamento, richiedendo che siano chiariti alcuni aspetti tecnici, al fine di conseguire una norma più efficace, verificabile ed

uniforme in materia di disattivazione in tutta l'Unione. Il relatore è consapevole che sarebbe utile procedere ad un ulteriore esame sul piano giuridico, anche per quanto riguarda eventuali atti delegati. Collegato all'emendamento 86.

Emendamento 60

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 10 ter – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Entro il 31 dicembre 2016, ai fini dell'allegato I, parte III, lettera a), la Commissione, previa consultazione degli Stati membri e di altre parti interessate, esamina quali norme e procedure di disattivazione nazionali, in vigore in uno o più Stati membri prima della data di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2403, hanno consentito di rendere armi da fuoco irreversibilmente inutilizzabili ed inservibili, e provvede affinché le disattivazioni certificate eseguite nel quadro di tali norme e procedure di disattivazione siano riconosciute conformi con i requisiti di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2403.

Or. en

Motivazione

È necessario riconoscere le disattivazioni certificate eseguite prima dell'applicazione del regolamento n. 2015/2403 ai sensi dei sistemi nazionali allora in vigore e che hanno portato a rendere armi da fuoco irreversibilmente inutilizzabile ed inservibili, al fine di evitare l'obbligo superfluo di una nuova disattivazione, anche perché un'ulteriore disattivazione potrebbe non essere tecnicamente fattibile.

Emendamento 61

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8 bis (nuovo)

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 11 – paragrafo 1

Testo in vigore

"1. Fatto salvo l'articolo 12, le armi da fuoco possono essere trasferite da uno Stato membro ad un altro unicamente se si applica la procedura prevista nei paragrafi che seguono. Tali disposizioni si applicano anche al trasferimento di un'arma da fuoco in seguito a vendita *per corrispondenza*.

Emendamento

(8 bis) All'articolo 11, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Fatto salvo l'articolo 12, le armi da fuoco possono essere trasferite da uno Stato membro ad un altro unicamente se si applica la procedura prevista nei paragrafi che seguono. Tali disposizioni si applicano anche al trasferimento di un'arma da fuoco in seguito a vendita *tramite mezzi di comunicazione a distanza*."

Or. en

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&qid=1457684409643>)

Emendamento 62

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8 ter (nuovo)

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 2

Testo in vigore

Le informazioni di cui ai due ultimi trattini non devono essere fornite in caso di trasferimento tra armaioli.

Emendamento

(8 ter) All'articolo 11, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Le informazioni di cui ai due ultimi trattini non devono essere fornite in caso di trasferimento tra armaioli *o intermediari*."

Or. en

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&qid=1457684409643>)

Emendamento 63

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8 quater (nuovo)

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 1

Testo in vigore

"3. Per quanto riguarda il trasferimento di armi da fuoco diverse dalle armi da guerra, escluse dal campo di applicazione della presente direttiva conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, ogni Stato membro può concedere agli armaioli il diritto di effettuare trasferimenti di armi da fuoco dal suo territorio verso un armaiolo stabilito in un altro Stato membro senza l'autorizzazione preventiva prevista al paragrafo 2. A tal fine esso rilascia una licenza con validità massima di tre anni, che può essere sospesa o annullata in qualsiasi momento con decisione motivata. **Un documento facente riferimento a detta licenza deve accompagnare le armi da fuoco fino a destinazione ed essere esibito ad ogni richiesta delle autorità degli Stati membri.**

Emendamento

(8 quater) All'articolo 11, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

"3. Per quanto riguarda il trasferimento di armi da fuoco diverse dalle armi da guerra, escluse dal campo di applicazione della presente direttiva conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, ogni Stato membro può concedere agli armaioli **o agli intermediari** il diritto di effettuare trasferimenti di armi da fuoco dal suo territorio verso un armaiolo **o un intermediario** stabilito in un altro Stato membro senza l'autorizzazione preventiva prevista al paragrafo 2. A tal fine esso rilascia una licenza con validità massima di tre anni, che può essere sospesa o annullata in qualsiasi momento con decisione motivata. Un documento facente riferimento a detta autorizzazione deve accompagnare le armi da fuoco fino a destinazione ed essere esibito ad ogni richiesta delle autorità degli Stati membri."

Or. en

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&qid=1457684409643>)

Emendamento 64

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8 quinquies (nuovo)

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 2

Testo in vigore

"Prima della data del trasferimento, gli armaioli comunicano alle autorità dello Stato membro a partire dal quale il

Emendamento

(8 quinquies) All'articolo 11, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Prima della data del trasferimento, gli armaioli **o gli intermediari** comunicano alle autorità dello Stato membro a partire

trasferimento sarà effettuato tutte le informazioni di cui al paragrafo 2, primo comma. Tali autorità effettuano ispezioni, se necessario sul posto, al fine di verificare la corrispondenza fra le informazioni comunicate dagli armaioli e le caratteristiche effettive del trasferimento. Le informazioni sono comunicate dagli armaioli entro un termine che conceda tempo sufficiente."

dal quale il trasferimento sarà effettuato tutte le informazioni di cui al paragrafo 2, primo comma. Tali autorità effettuano ispezioni, se necessario sul posto, al fine di verificare la corrispondenza fra le informazioni comunicate dagli armaioli *o dagli intermediari* e le caratteristiche effettive del trasferimento. Le informazioni sono comunicate dagli armaioli *o dagli intermediari* entro un termine che conceda tempo sufficiente."

Or. en

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&qid=1457684409643>)

Emendamento 65

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8 *sexies* (nuovo)

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 11 – paragrafo 4 – comma 2

Testo in vigore

"Tali elenchi di armi da fuoco saranno comunicati agli armaioli in possesso di licenza per il trasferimento di armi da fuoco senza autorizzazione preventiva nel quadro della procedura prevista al paragrafo 3."

Emendamento

(8 sexies) All'articolo 11, paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Tali elenchi di armi da fuoco saranno comunicati agli armaioli *e agli intermediari* in possesso di licenza per il trasferimento di armi da fuoco senza autorizzazione preventiva nel quadro della procedura prevista al paragrafo 3."

Or. en

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&qid=1457684409643>)

Emendamento 66

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8 *septies* (nuovo)

PE578.822v01-00

44/60

PR\1089535IT.doc

Direttiva 91/477/CEE
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 2

Testo in vigore

"Gli Stati membri non possono subordinare l'accettazione di una carta europea d'arma da fuoco al pagamento di tasse o diritti."

Emendamento

(8 septies) All'articolo 12, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Gli Stati membri non possono subordinare:

(a) il rilascio o il rinnovo di una carta europea d'arma da fuoco ad alcun pagamento o addebito superiore alle spese amministrative sostenute per il rilascio della carta;

(b) l'accettazione di una carta europea d'arma da fuoco al pagamento di tasse o diritti."

Or. en

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&qid=1457684409643>)

Emendamento 67

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8 octies (nuovo)

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 12 – paragrafo 3

Testo in vigore

"3. Mediante accordi di riconoscimento reciproco di documenti nazionali, due o più Stati membri possono istituire un regime più flessibile di quello previsto al presente articolo ai fini della circolazione nel loro territorio con un'arma da fuoco."

Emendamento

(8 octies) All'articolo 12, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Mediante accordi di riconoscimento reciproco di documenti nazionali, *o mediante il riconoscimento reciproco dei dati inseriti nell'archivio computerizzato di cui all'articolo 4, paragrafo 4*, due o più Stati membri possono istituire un regime più flessibile di quello previsto al presente articolo ai fini della circolazione nel loro territorio con un'arma da fuoco."

Or. en

Emendamento 68

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 9

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Le autorità competenti degli Stati membri si scambiano informazioni **sulle autorizzazioni rilasciate per i trasferimenti di armi da fuoco verso un altro Stato membro nonché informazioni relative alle autorizzazioni rifiutate per i motivi di cui all'articolo 7.**

Emendamento

4. Ai fini di un'applicazione efficace della presente direttiva, le autorità competenti degli Stati membri si scambiano informazioni tramite mezzi elettronici attraverso una piattaforma di scambio di dati o piattaforme di scambio di dati interoperabili da attuare entro ... [inserire la data] e includono, senza limitazioni, scambi di informazioni sulla struttura dei propri sistemi di archivio computerizzati di cui all'articolo 4, paragrafo 4, al fine di consentire l'interconnessione tra di essi e con altri strumenti esistenti per quanto riguarda:

Or. en

Emendamento 69

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 9

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 13 – paragrafo 4 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a) l'applicazione degli articoli 5 e 6,

Or. en

Emendamento 70

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 9

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 13 – paragrafo 4 – lettera b (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b) le autorizzazioni rilasciate per i trasferimenti di armi da fuoco verso un altro Stato membro,

Or. en

Emendamento 71

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 9

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 13 – paragrafo 4 – lettera c (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c) le informazioni concernenti il rifiuto di rilasciare un'autorizzazione per i motivi di cui all'articolo 7.

Or. en

Emendamento 72

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 9

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 13 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 13 bis riguardanti le modalità dello scambio di informazioni in merito alle autorizzazioni concesse *e* rifiutate."

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 13 bis riguardanti le modalità dello scambio di informazioni in merito alle autorizzazioni concesse *o* rifiutate.
Tali atti delegati sono adottati entro il ...

[inserire data].

Or. en

Emendamento 73

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Ogni cinque anni la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva, corredata all'occorrenza da proposte, in particolare **per quanto riguarda** le categorie delle armi da fuoco di cui all'allegato I e le questioni connesse alle nuove tecnologie come la stampa 3D. La prima relazione è presentata due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

Emendamento

Ogni cinque anni la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva **e degli atti di esecuzione relativi alla disattivazione**, corredata all'occorrenza da proposte **concernenti**, in particolare, le categorie delle armi da fuoco di cui all'allegato I e le questioni connesse **alla marcatura ed** alle nuove tecnologie come la stampa 3D. La prima relazione è presentata due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

Or. en

Motivazione

Il relatore nota e sostiene l'emendamento 22 del relatore LIBE (complicità e favoreggiamento) che propone, per esempio, la penalizzazione della distribuzione di modelli software ai fini della stampa 3D di armi da fuoco.

Emendamento 74

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 13 – lettera a – punto i

Direttiva 91/477/CEE

Allegato I – parte II – categoria A – punto 7

Testo della Commissione

7. Armi da fuoco semiautomatiche **per uso civile somiglianti ad** armi da fuoco automatiche;

Emendamento

7. Armi da fuoco semiautomatiche **che sono state trasformate in** armi automatiche;

Emendamento 75

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 13 – lettera a – punto i

Direttiva 91/477/CEE

Allegato I – parte II – categoria A – punto 8

Testo della Commissione

8. **Armi** da fuoco di cui ai punti da 1 a 7, dopo **la disattivazione**.

Emendamento

8. **Qualsiasi arma** da fuoco di cui ai punti da 1 a 3 e da 6 a 7, dopo **essere state trasformate in armi a salve, sostanze irritanti, altre sostanze attive o munizioni pirotecniche**.

Or. en

Emendamento 76

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 13 – lettera a – punto ii (nuovo)

Direttiva 91/477/CEE

Allegato I – parte II – categoria B – punto 5

Testo in vigore

"5. Le armi da fuoco lunghe semiautomatiche con serbatoio e camera contenenti al massimo tre cartucce, il cui caricatore non è fissato e per le quali non si garantisce che non possano essere trasformate, **mediante strumenti manuali**, in armi con serbatoio e camera idonei a contenere più di tre cartucce."

Emendamento

(-ii) alla categoria B, il punto 5 è sostituito dal seguente:

"5. Le armi da fuoco lunghe semiautomatiche con serbatoio e camera contenenti al massimo tre cartucce, il cui caricatore non è fissato e per le quali non si garantisce che non possano essere trasformate in armi con serbatoio e camera idonei a contenere più di tre cartucce."

Or. en

Motivazione

Per evitare confusioni con la definizione di oggetti convertibili di cui all'articolo 1 della

direttiva 91/477/CEE, che non si riferisce al tipo di strumenti necessari per eseguire una trasformazione.

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&from=FR>)

Emendamento 77

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 13 – lettera a – punto ii

Direttiva 91/477/CEE

Allegato I – parte II – categoria B – punto 7

Testo della Commissione

*(ii) nella categoria B, il punto 7 è
soppresso.*

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 78

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 13 – lettera a – punto ii bis (nuovo)

Direttiva 91/477/CEE

Allegato I – parte II – categoria B – punto 8 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

*(ii bis) nella categoria B è aggiunto il
seguito punto:*

*"8. Le armi da fuoco semiautomatiche
con caricatore amovibile"*

Or. en

Emendamento 79

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 13 – lettera a – punto ii ter (nuovo)

Direttiva 91/477/CEE
Allegato I – parte II – categoria B – punto 9 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(ii ter) nella categoria B è aggiunto il seguente punto:

"9. Armi da fuoco semiautomatiche a percussione anulare di calibro 22 o inferiore"

Or. en

Emendamento 80

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 13 – lettera a – punto ii quater (nuovo)

Direttiva 91/477/CEE

Allegato I – parte II – categoria B – punto 10 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(ii quater) nella categoria B è aggiunto il seguente punto:

"10. Qualsiasi arma da fuoco di cui ai punti da 1 a 9, dopo essere state trasformate in armi a salve, sostanze irritanti, altre sostanze attive o munizioni pirotecniche."

Or. en

Emendamento 81

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 13 – lettera a – punto iii

Direttiva 91/477/CEE

Allegato I – parte II – categoria C – punto 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Armi d'allarme e da segnalazione, armi da saluto e acustiche nonché riproduzioni;

5. Qualsiasi arma da fuoco di cui ai punti da 1 a 4, dopo essere state trasformate in armi a salve, sostanze irritanti, altre

Emendamento 82

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera a – punto iii

Direttiva 91/477/CEE

Allegato I – parte II – categoria C – punto 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Armi da fuoco di cui alla categoria B e ai punti da 1 a 5 della categoria C, dopo la disattivazione.

soppresso

Emendamento 83

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 13 – lettera a – punto iii bis (nuovo)

Direttiva 91/477/CEE

Allegato I – parte II – categoria D

Testo in vigore

Emendamento

"Le armi da fuoco lunghe a colpo singolo a canna liscia."

(iii bis) alla categoria D, la formulazione sotto il titolo è sostituita dalla seguente:

"Le armi da fuoco lunghe a colpo singolo a canna liscia, anche dopo essere state trasformate in armi a salve, sostanze irritanti, altre sostanze attive o munizioni pirotecniche."

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&from=FR>)

Emendamento 84

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 14 – lettera a
Direttiva 91/477/CEE
Allegato I – parte III – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) *la lettera a) è soppressa;*

(a) *la lettera a) è sostituita dalla seguente:*

"a) sono stati resi definitivamente inutilizzabili mediante una disattivazione tale da rendere tutte le parti essenziali dell'arma da fuoco definitivamente inservibili e impossibili da asportare, sostituire o modificare ai fini di un'eventuale riattivazione, a condizione che tale disattivazione sia stata fatta:

(i) nel rispetto delle disposizioni di attuazione dell'articolo 10 ter, paragrafo 1; oppure

(ii) in conformità di norme e procedure di disattivazione nazionali precedenti riconosciute ai sensi dell'articolo 10 ter, paragrafo 2; oppure

(iii) prima dell'8 aprile 2016, in modo che sia stata tagliata un'apertura larga almeno 4 mm lungo la parete della camera e lungo almeno il 50% della lunghezza della canna, e che la canna sia stata fissata o saldata alla carcassa/fusto, e che la trasformazione per espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un propellente combustibile non sia possibile; oppure

(iv) prima dell'8 aprile 2016 e l'oggetto disattivato non sia trasferito ad un altro Stato membro o immesso sul mercato";

Or. en

Motivazione

Il regolamento in materia di disattivazione precisa che le nuove norme non si dovrebbero applicare retroattivamente ad alcun oggetto, a meno che quest'ultimo non sia trasferito ad un altro Stato membro o immesso sul mercato.

Emendamento 85

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 14 – lettera b

Direttiva 91/477/CEE

Allegato I – parte III – lettera b

Testo della Commissione

sono concepiti per salvataggio, macellazione, pesca all'arpione oppure sono destinati a impieghi industriali e tecnici, purché possano venire utilizzati unicamente per tali scopi specifici;

Emendamento

(b) sono concepiti per **fungere da allarme, segnalazione**, salvataggio, macellazione, pesca all'arpione oppure sono destinati a impieghi industriali e tecnici **o concepiti unicamente per poter espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di aria compressa o altro gas non generato dall'azione di un combustibile propellente, oppure sono concepiti come dispositivi "airsoft" di qualsiasi tipo in grado di espellere soltanto piccole pallottole di plastica con una potenza limitata**, purché possano venire utilizzati unicamente per tali scopi specifici **e non possano essere trasformati in modo tale da renderli in grado di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un propellente combustibile**;

Or. en

Emendamento 86

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 14 bis (nuovo)

Direttiva 91/477/CEE

Allegato I bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 bis) È inserito il seguente allegato:

"Allegato I bis

1. Nell'allegato I, tabella II, del regolamento di esecuzione (UE) n.

2015/2403 è aggiunto il seguente punto:

"1.6. Fissare una barra nel cono di forzamento della canna ($L > 2/3$ della lunghezza della canna). Saldare nel cono di forzamento. Fissare la canna (attraverso il cono di forzamento) al fusto e saldare. Trapanare un foro con un diametro interno di $2/3$ nel primo terzo della canna dal cono di forzamento e saldare la barra alla canna attraverso il foro".

2. Nell'allegato I, tabella II, del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2403, il punto 3.1 è sostituito dal seguente:

"3.1. Eliminare tutte le pareti interne del tamburo per almeno $2/3$ della sua lunghezza limando un anello con un diametro pari a metà del diametro del bossolo".

3. Nell'allegato I, tabella II, del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2403, il punto 3.2 è sostituito dal seguente:

"3.2. Ove possibile, saldare per impedire l'asportazione del tamburo dal telaio oppure adottare misure adeguate come la fissazione per rendere impossibile l'asportazione".

4. Nell'allegato I, tabella II, del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2403, il punto 4.4 è sostituito dal seguente:

"4.4. Eliminare almeno $2/3$ dei tenoni nel carrello".

5. Nell'allegato I, tabella II, del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2403, il punto 5.3 è sostituito dal seguente:

"5.3. Saldare il dispositivo di blocco del carrello o ricorrere a misure appropriate se la saldatura non è possibile".

6. Nell'allegato I, tabella II, del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2403, il punto 5.4 è sostituito dal seguente:

"5.4. Impedire lo smontaggio delle

pistole con telaio in polimero mediante saldatura, l'incollatura o ricorrendo a misure appropriate se la saldatura o l'incollatura non sono possibili".

7. Nell'allegato I, tabella II, del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2403, il punto 6.4 è soppresso.

8. Nell'allegato I, tabella II, del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2403, il punto 8.1 è sostituito dal seguente:

"8.1. Saldare il caricatore su diversi punti o utilizzare misure appropriate, a seconda del tipo di arma e di materiale, per impedirne l'asportazione".

9. Nell'allegato I, tabella II, del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2403, il punto 10.2 è sostituito dal seguente:

"10.2. Rimuovere tutte le parti interne e i punti di fissaggio del silenziatore in modo tale che resti solo un tubo. Praticare due fori con un trapano nell'astuccio (5 mm di diametro) vicino al punto in cui il silenziatore si attacca alla canna".

10. Nell'allegato I, tabella II, del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2403 alla sezione "Durezza degli inserti" i termini

"Durezza dei perni/delle barrette = 58 - 0; = 6 HRC"

sono sostituiti dai termini:

"Perno o barretta di acciaio temprato"

11. Nell'allegato I, tabella II, del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2403 alla sezione "Durezza degli inserti" i seguenti termini

"Acciaio inossidabile per saldatura TIG, tipo ER 316 L" sono soppressi.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è collegato all'em. 59 e concerne obblighi tecnici che sono chiaramente emersi durante l'attuazione del regolamento sulla disattivazione.

MOTIVAZIONE

Introduzione

L'Unione europea dispone di una legislazione sull'acquisto e la detenzione di armi da fuoco sin dal 1991, ovvero la direttiva 91/477/CE, modificata nel 2008. Detta direttiva stabilisce le norme relative alla marcatura e alla tracciabilità delle armi da fuoco, nonché le condizioni che i singoli cittadini devono soddisfare per poter acquistare o detenere un arma da fuoco.

È importante riconoscere che la stragrande maggioranza di armi da fuoco detenute legalmente nell'UE non rappresenta alcun pericolo per il pubblico.

Sebbene l'utilizzo di armi da fuoco acquistate legalmente da criminali e terroristi sia limitato, sono stati comunque registrati casi del genere. Ad esempio, un tipo di arma da fuoco utilizzata negli attacchi di Parigi contro Charlie Hebdo è stata acquistata legalmente in uno Stato membro dopo la trasformazione in arma da fuoco acustica a salve, che ai sensi della legge di tale Stato membro, prima della recente modifica, non necessitava di autorizzazione. Dopodiché è stata ritrasformata in una vera e propria arma da fuoco vietata dalla legge.

È in questo contesto che la Commissione europea ha avviato il suo riesame della direttiva sulle armi da fuoco. La Commissione ha presentato una serie di proposte che modificano notevolmente l'ambito di applicazione e i requisiti della direttiva, senza tuttavia accompagnarle da una valutazione d'impatto. Tale valutazione avrebbe aiutato a chiarire le ragioni di tali proposte nonché gli elementi probanti su cui esse si basano. Tale mancanza ha provocato una diffusa preoccupazione da parte dei proprietari di armi da fuoco acquistate legalmente in diversi ambiti. Ovviamente numerose parti interessate esprimono preoccupazione per la mancata chiarezza di alcune proposte e per le eventuali conseguenze per i legittimi proprietari.

Il relatore ha pertanto tentato di condurre le consultazioni nel modo più ampio e trasparente possibile al fine di assicurare che la sua relazione affronti i problemi reali e limiti le conseguenze indesiderate non necessarie. Il relatore consiglia di mantenere lo status quo laddove non vi siano prove sufficienti per giustificare un cambiamento.

Tuttavia, nello stesso giorno in cui ha avviato il riesame della direttiva, la Commissione ha adottato anche un regolamento sulla disattivazione. Le parti interessate di numerosi Stati membri hanno espresso il timore che il nuovo regolamento possa rendere più difficile, per gli organismi incaricati dell'applicazione delle norme, sapere se un'arma da fuoco sia stata disattivata in modo corretto.

Le armi da fuoco disattivate e le riproduzioni possono essere usate legittimamente nell'industria cinematografica e nelle rappresentazioni militari. Sulla base degli scambi di opinioni con gli esperti, il relatore osserva che vi sono differenze nell'utilizzo pratico del termine "disattivato" tra gli esperti. A scanso di equivoci, ai fini della presente proposta si intende per "arma da fuoco disattivata" un'arma da fuoco che è stata resa non operativa in modo irreversibile.

Per questo motivo, il relatore ritiene che qualsiasi modifica alla direttiva debba bilanciare il diritto di detenere certe tipologie di armi da fuoco e controlli proporzionati al rischio che esse comportano.

1. Definizione di arma da fuoco

Il relatore propone di adottare un approccio basato sui componenti essenziali, in modo tale che qualsiasi dispositivo che condivida un componente essenziale con un'arma da fuoco sia per definizione un'arma da fuoco.

Le riproduzioni e le armi da segnalazione non sono considerate armi da fuoco purché non siano trasformate in armi da fuoco o condividano un componente essenziale con un'arma da fuoco.

2. Armi a salve

Il relatore propone che qualsiasi arma da fuoco convertita in arma a salve rimanga, ai fini della definizione di arma da fuoco, nella propria categoria originaria.

3. Caricatori

Il relatore ha ricevuto suggerimenti da un piccolo numero di esperti che propongono di attuare il controllo sui caricatori includendoli tra i componenti essenziali di un'arma da fuoco. Il relatore nutre serie riserve in merito a tale approccio e ha ricevuto molte altre osservazioni differenti al riguardo, in considerazione della relativa semplicità di un caricatore, che rende la sua fabbricazione alquanto semplice, e della quantità di caricatori che sono già detenuti legalmente dai proprietari di armi da fuoco e che sono in gran parte interscambiabili. L'efficacia di una misura di questo genere non è pertanto chiara, perciò il relatore non propone di includere i caricatori tra i "componenti essenziali".

4. Scambio di informazioni

Talune autorità di applicazione delle legge hanno suggerito alcuni miglioramenti al sistema di scambio delle informazioni. Il relatore propone di rendere immediatamente accessibili le registrazioni tramite sistemi interoperabili.

5. Custodia

Il relatore osserva che nella maggior parte degli Stati membri sono già in vigore norme sulla custodia delle armi da fuoco e raccomanda che tale situazione sia formalizzata nella direttiva e che gli obblighi in materia di custodia tengano conto della natura e della categoria delle armi da fuoco interessate.

6. Esami medici

Il relatore ritiene che possano essere apportati diversi miglioramenti alle proposte iniziali della Commissione in materia di esami medici, al fine di riflettere le migliori prassi esistenti

in tutti gli Stati membri. Il relatore propone che gli Stati membri stabiliscano un sistema di controlli, da effettuare come valutazione periodica o come processo di monitoraggio continuo.

7. Casi particolari

Il relatore propone di ripristinare la disposizione prevista all'articolo 6, a cui gli Stati membri possono ricorrere per autorizzare determinate persone a detenere un'arma da fuoco di categoria A in specifiche circostanze. Il relatore è consapevole che vi sono organizzazioni che richiedono tale autorizzazione, ad esempio armaioli, centri di prova, produttori, esperti forensi, case di produzione cinematografica in determinati casi e taluni privati cittadini per scopi di protezione personale. Il relatore propone che tali autorizzazioni siano concesse caso per caso, in modo rigorosamente limitato e solamente qualora non siano contrarie alla sicurezza pubblica.

Il relatore propone che le autorizzazioni per motivi storici siano definite in modo più rigoroso e che siano concesse caso per caso, a discrezione dello Stato membro, e solamente laddove siano garantite misure di sicurezza adeguate.

8. Vendite online

Il relatore propone che le vendite a distanza siano consentite solamente qualora la consegna finale dell'arma da fuoco, del componente essenziale o della munizione avvenga previa esecuzione dei controlli necessari.

9. Regolamento in materia di disattivazione

Gli esperti hanno incontrato numerose problematiche tecniche in relazione al nuovo regolamento di esecuzione sulla disattivazione, che entrerà in vigore l'8 aprile. Il relatore ha proposto diverse modalità per affrontare la questione, ad esempio tramite emendamenti dettagliati da apportare alla relazione di attuazione, tramite un riesame delle norme precedentemente esistenti, tramite un emendamento specifico per le armi da fuoco disattivate o la definizione tecnica di apertura e fissazione.

10. Munizioni

Il relatore suggerisce che la legislazione già in essere ai fini del controllo dei precursori di esplosivi possa essere rilevante per il controllo delle munizioni, segnatamente l'obbligo di segnalare gli acquisti sospetti di quantità significative di munizioni. Nel quadro degli sforzi per ridurre il pericolo legato all'uso illecito di armi da fuoco e relativi componenti e munizioni detenuti legalmente, questo tipo di obbligo deve aiutare ad affrontare i rischi associati alla possibilità di acquistare munizioni senza essere sottoposti a controlli.

11. Armi da fuoco di categoria A e B

Il relatore è consapevole che l'attuazione della proposta della Commissione di includere le "armi da fuoco per uso civile semiautomatiche somiglianti ad un'arma da fuoco automatica" nella categoria A provocherebbe problemi pratici e che in passato alcuni Stati membri hanno provato tale soluzione, giudicandola inappropriata.